



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio
e-mail territorio@comune.novi.mo.it

Sportello Unico per l'Edilizia
Prot. Gen. N. 9726

Novi di Modena 15.10.2009

**A tutti i tecnici operanti sul territorio
Agli Ordini e Collegi professionali**

*L'originale firmato e protocollato è depositato
agli atti del Comune presso lo Sportello Unico
per l'Edilizia*

Oggetto:	- NOVITA' CONSEQUENTI A MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS 81/2008 E MODULISTICA - INTERVENTI DI CUI TITOLO III° DELLA L.R.6/2009 - MODULISTICA
-----------------	--

LE NOVITA' DELL'ART. 90, COMMA 9, D. LGS. 81/2008 MODIFICATO:

Il 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 3/08/2009 n.106, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In particolare, l'art.59 del D.Lgs 106/2009 ha modificato l'art.90 del D.Lgs. 81/2008, "Obblighi del committente e del responsabile dei lavori", introducendo alcune novità.

Il committente¹ o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o a un lavoratore autonomo deve:

a) verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, corredato da un'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII (art.90, comma 9, lettera a).

b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (art.90, comma 9, lettera b).

DOCUMENTI CHE VANNO TRASMESSI AL COMUNE IN ALLEGATO ALLA DIA, O IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE
(art. 90, comma 9, lettera c):

1. copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D. LGS 81/2008 (Azienda USL e Direzione provinciale del lavoro) quando necessaria. Nei casi in cui la notifica preliminare non è dovuta, verrà accettata una dichiarazione, nella quale il committente, o il responsabile dei lavori, dichiara la relativa non necessità;
2. il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi valido e in originale;

¹ Si vedano le varie definizioni all'art. 89, comma 1 del D.LGS.81/2008 e s.m.



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio
e-mail territorio@comune.novi.mo.it

3. la dichiarazione del committente, o del responsabile dei lavori, attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione indicata all'art.90, comma 9, lettere a) e b) D.LGS.81/2008 e s.m.

NOTIFICA PRELIMINARE:

La notifica preliminare è prevista all'articolo 99 D.Lgs. 81/2008, articolo che non è stato modificato dal nuovo decreto legislativo.

La norma dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare (secondo l'allegato XII) nei seguenti casi:

- cantieri di cui all'art. 90, comma 3 (in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea);
- cantieri che, inizialmente non soggetti, ricadono nel punto precedente per effetto di varianti in corso d'opera;
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

La novità consiste nel fatto che ora deve essere consegnata al Comune una copia di questa notifica preliminare, nei casi dovuti.

Alla luce delle novità sopra dette è stata prodotta nuova modulistica inerente alle comunicazioni di inizio e fine dei lavori, nonché un nuovo modulo specifico per le comunicazioni inerenti l'impresa affidataria dei lavori.

Il modello di comunicazione di inizio dei lavori dovrà sempre essere allegato alla DIA al momento della presentazione qualora sia già indicata la data d'inizio ed individuata l'impresa esecutrice.

TITOLO III° LR 6/2009 – modulistica

In relazione alla straordinarietà delle norme di cui al titolo III° della L.R. 06/07/2009 n.6 e alla specificità delle norme applicabili sino al 31.12.2010 negli interventi di cui agli articoli 53 e 54, è stata prodotta apposita modulistica, sia per la DIA, sia per la Relazione Tecnica, da utilizzare solo ed esclusivamente per i suddetti interventi e per le relative varianti.

Ritenendo di aver fatto cosa utile, a disposizione per chiarimenti, cordialmente,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Mara Pivetti

ALLEGATI

Moduli aggiornati